

CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi 5, 16126, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2026

E

UNHATE Foundation ETS (di seguito anche “Fondazione UNHATE”), pec: unhate@pec.unhatefoundation.org codice fiscale e partita iva: 96602040584 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Irene Boni, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale dell'Ente in Roma, Piazza di San Silvestro n.8, 00187 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a) l'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della

ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

b) l'Università, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca, si confronta direttamente con la società, le imprese e il territorio, nell'ambito della cosiddetta "Terza Missione";

c) la Fondazione UNHATE è un'organizzazione senza scopo di lucro nata per combattere la cultura dell'odio e promuovere inclusione sociale, solidarietà e dialogo, soprattutto tra i giovani. La sua azione si concentra su percorsi di istruzione, formazione professionale, culturale e ricerca scientifica per creare opportunità concrete e favorire la crescita personale e la partecipazione civica.

d) le Parti intendono sottoscrivere la presente Convenzione Quadro per disciplinare termini e condizioni per una reciproca collaborazione su future progettualità nei temi di interesse reciproco.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti, con la stipula della presente convenzione quadro, intendono avviare una collaborazione al fine di promuovere e realizzare progettualità, a livello locale, nazionale ed europeo, sulle materie di comune interesse e, in particolare, negli ambiti di seguito individuati, in via esemplificativa e non esaustiva:

- realizzazione di percorsi di formazione professionale e di perfezionamento e/o di secondo livello;
- azioni capacity building con e in accordo con le amministrazioni locali;
- implementazione dei programmi europei, delle strategie europee e della cooperazione territoriale;
- sviluppo di progettualità per l'accesso a fondi diretti europei;
- promozione di tirocini/stages/tesi di laurea;
- orientamento ai giovani nel passaggio dalla formazione al lavoro e accompagnamento all'inserimento occupazionale.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per UniGe il referente è la Prof.ssa Ilaria Delponte.

Per Fondazione UNHATE la referente è la Dott.ssa Stefania Ratti.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Fondazione UNHATE finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e

finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 - Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della presente convenzione, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

3. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e della Fondazione UNHATE coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici

collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

4. Resta inteso tra le Parti che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito della presente Convenzione Quadro non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Utilizzo dei segni distintivi

1. Il marchio ed i segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente in relazione alle finalità di cui alla presente Convenzione Quadro. La presente Convenzione Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio dell'Università, né di Fondazione UNHATE per fini commerciali e/o pubblicitari.

2. L'utilizzo dei segni distintivi di Fondazione UNHATE per attività straordinarie e/o per finalità estranee alle attività istituzionali di cui alla presente Convenzione Quadro dovrà esser regolato da specifici

accordi compatibili con la tutela dell'immagine di Fondazione UNHATE.

Art. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, viene stabilito che i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) sono individuati nei datori di lavoro degli enti ove vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione o per conto dei quali queste attività vengono svolte.

2. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale nell'accesso alle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione quadro si atterrà a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

3. Al fine di definire quanto previsto dal comma 1 nei successivi accordi attuativi, prima dell'inizio delle attività, il Comitato di Coordinamento/il/i Referente/i interpellerà/anno i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Parti.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce per tutta la durata del presente Accordo, idonea copertura assicurativa per il personale universitario e gli studenti e laureati coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, nelle attività di cui al presente Accordo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella forma cd. di "gestione per conto dello Stato", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa, per il personale universitario e gli studenti e laureati coinvolti eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, nelle attività, per la responsabilità civile verso terzi presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore, per eventuali danni arrecati a terzi dei quali l'Università degli Studi di Genova sia civilmente responsabile.

3. L'Università dà atto e si impegna a far sì che il personale universitario e gli studenti e laureati che svolgeranno eventualmente in base ad accordo attuativo di cui all'art. 4, le attività oggetto del presente Accordo presso i locali e le sedi operative della Fondazione

UNHATE siano mantenuti in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

La Fondazione UNHATE garantisce di mantenere adeguate coperture assicurative ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui sopra con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle

Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Codice etico

1. L'Università dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi e le regole di condotta stabiliti nel Codice Etico di Fondazione Unhate pubblicato sul sito internet <https://www.unhatefoundation.org>

2. La Fondazione UNHATE dichiara di essere a conoscenza che

l'Università ha adottato il proprio "Codice etico" (D.R. n. 497 del 16.12.2011) ed il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la gestione del rischio di corruzione.

3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l'altra Parte avrà diritto di risolvere il presente Accordo quadro e tutti gli atti esecutivi che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Art. 16 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 17 - Comunicazione

1. Ogni azione di comunicazione o diffusione delle attività compiute congiuntamente o a riguardo delle parti dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

Art. 18 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D. Lgs 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

UNHATE FOUNDATION ETS

Il Presidente e legale rappresentante

Dott.ssa Irene Boni